COMUNE DI CENTO (FE)

CRITERI E MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI DATI ed ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE e MERCATI STORICI .

(ALLEGATO A)

1. Modalità di iscrizione all'Albo comunale.

Il Comune di Cento provvede all'individuazione delle Botteghe storiche e Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrive in un apposito Albo comunale.

Sulla base delle proposte di Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Associazioni dei consumatori, nonché sulla base di ricerche ed indagini proprie o di istanze dai titolari delle attività, il Comune provvede, in presenza dei requisiti, all'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo è comunque subordinata alla richiesta formale del gestore del locale (con l'assenso del proprietario) tramite apposito modulo comunale di autodichiarazione (denominato Mod BS) salvo il caso dei Mercati gestiti dal Comune.

1. Requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo comunale.

Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di Bottega storica o Mercato storico, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale:

- a) svolgimento della stessa attività nello stesso locale o nella stessa area pubblica da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività.
 Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti
 - Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 5/2008 ossia: "Il periodo può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento".
- b) Nel caso di **pubblici esercizi** recanti la denominazione "Osteria": svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie.
- c) Nel caso di **farmacie e tabaccherie**, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente.
- d) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta;
- e) presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico.

Ai fini dei requisiti di cui al punto 1) possono essere considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- a1) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b1) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- c1) il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.

3. Modalità di presentazione della domanda.

La domanda, redatta sull'apposito modulo (Mod. BS1) dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega storica o del mercato storico,
- b) una scheda documentaria contenente:
 - 1) la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
 - 2) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - 3) una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- 4) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero se esistente che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
- 5) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
 - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale.

4. Cancellazione dall'Albo.

La cancellazione degli esercizi commerciali ed artigianali dall'Albo comunale delle Botteghe Storiche è effettuata quanto è stata accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione.

5. Esposizione del marchio.

Il marchio Bottega storica, consegnato dal Comune, deve essere esposto dall'esercizio commerciale e/o artigianale in un'area ben visibile al pubblico e deve essere rimosso qualora venga effettuata la cancellazione dall'Albo.

6. Art. 5 LR 5/2008 "Interventi di restauro conservativo e valorizzazione."

Così come indicato nell'art. 5 della Legge Regionale 5/08:

- I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.
- L'amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al precedente comma possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

6. Art. 6- LR 5/2008 "Controlli e sanzioni.

Così come indicato nell'art. 6 della Legge Regionale 5/08:

• L'amministrazione comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come "Bottega

- storica" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.
- In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000.
- In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.